

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

8
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C. n. 151 del 21.9.01
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Adottato dal Consiglio Comunale in seduta del _____

CAPITOLO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. I DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 D.M. 4/3/87 nr. 145, l'armamento del corpo di Polizia Municipale , per le finalità di cui alla Legge 7/3/86 nr. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione , per difesa personale , agli addetti al Corpo di Polizia municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica-Sicurezza , è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9x21, modello 98 FS marca BERETTA , sia per il personale maschile che femminile . Per particolari servizi su disposizione del Comandante del Corpo di P.M. può essere usata la pistola a funzionamento semiautomatico calibro 9 corto, marca BERETTA, mod. 84. FS

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui al precedente articolo, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto di Ancona.;
Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/87, esso corrisponde, nel minimo, ad un numero di pistole equivalenti al numero degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza , aumentato del 5% (cinque per cento), o almeno una pistola in dotazione come riserva;
Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale , è anche esso fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Ancona.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3°, del DM 145/87, possono essere svolti servizi in alta uniforme con dotazione di sciabole il cui numero è anch'esso fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Ancona.

CAPITOLO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART.4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale , in possesso della qualità di Agente di P.S. con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7/3/86 n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Ancona, per un periodo di sei anni, ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

ART. 6

MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio Comunale e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Il porto dell'arma in dotazione da parte del personale della Polizia Municipale è regolato come segue:

a) IN SERVIZIO:

- in uniforme : nell'apposita fondina
- in abito borghese : nell'apposita fondina sottoascellare o da agganciare alla cintura dei pantaloni, in modo non visibile.

b) IN SEDE :

- nei servizi armati : nell'apposita fondina;
- in altri servizi in particolare interni : sulla persona, (per attendere ad incombenze di carattere temporaneo e/o esclusivamente interne, per le quali risulta di impaccio il porto dell'arma e sempre che lo stesso non sia indispensabile, l'arma può essere riposta nell'armadietto individuale ovvero in contenitore predisposto nella sede, chiuso a mezzo di efficace sistema di sicurezza).

c) FUORI SERVIZIO :

- in uniforme : nell'apposita fondina,
- in abito borghese : sulla persona, in idonea fondina, in modo non visibile.

E' vietato tenere la pistola in borselli, borse, valigie e simili nonchè lasciare la stessa incustodita a bordo di autovetture.

La fondina deve essere sempre corredata da caricatore di riserva.
Fuori servizio, dietro richiesta scritta e accettata dal Comandante, la pistola può essere depositata nel contenitore personale all'interno dell'armadio metallico corazzato ubicato in apposito locale.

ART. 7

APPRONTAMENTO DELL'ARMA

Nei locali del Comando di Polizia Municipale, le armi vanno tenute scariche.

In servizio l'arma deve essere portata con il caricatore pieno innestato senza colpo in canna, cane disarmato e sicura inserita.

In situazione di pre - emergenza l'arma deve essere portata con le modalità previste dal comma precedente con sicura non inserita.

In situazione di emergenza l'arma deve essere portata alle condizioni del precedente comma e deve essere introdotto il colpo in canna ed armato il cane.

Immediatamente dopo l'impiego delle armi o a cessata emergenza si deve:

- inserire la sicura;
- disinnestare il caricatore;
- scaricare l'arma, estraendo il colpo in canna, portando l'otturatore in chiusura e disarmando il cane.

ART. 8

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito agli Agenti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9

SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO.

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma, senza armi.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio di cui al comma precedente, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/3/86 n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Ancona ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPITOLO III

TENUTA, CUSTODIA E MANEGGIO DELLE ARMI

ART. 10

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del prelevamento di assegnazione di cui all'art. 5 sul registro di cui all'art. 16.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando :

- sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
- siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Ancona.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio o Comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 11.

ART. 11

DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S. all'Ufficio locale di P.S.;
- b) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Comandante, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 21;
- g) in caso di smarrimento o di sottrazione dell'arma o di parti di essa o delle munizioni, darne immediata segnalazione al Comando, il quale provvederà a farne denuncia all'Ufficio Locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al Comando Carabinieri.

ART. 12

PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA

Nel maneggio delle armi gli addetti alla Polizia Municipale devono tenere perfettamente in considerazione i principi fondamentali di sicurezza, da cui derivano tutte le altre norme, che sono riassumibili come segue:

- avere perfetta conoscenza delle armi in consegna, pertanto partecipare con serietà ed impegno alle istruzioni sulle armi;
- comportarsi, quando si impiegano o comunque si maneggiano le armi, con senso di responsabilità;
- essere costantemente presenti a se stessi ed agire valutando e prevenendo le gravi conseguenze che ogni arma può causare;

- avere sempre l'accortezza di non pensare mai che l'arma sia scarica;
- avere sempre l'accortezza di non affidare imprudentemente l'arma a qualcuno anche se per farla vedere, o lasciarla a portata di mano di qualcuno;
- prima di far fuoco, considerare preventivamente che nel settore di tiro possono essere coinvolte altre persone;
- evitare di puntare l'arma contro terzi.

ART. 13

CARICAMENTO E SCARICAMENTO

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui vengono custodite le armi e le munizioni ed in tali luoghi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Tutte le operazioni, come il caricamento, lo scaricamento, la manutenzione e la pulizia delle armi, devono essere svolte nei luoghi destinati allo scopo.

Senza giustificato motivo, fuori dai luoghi adibiti al caricamento e scaricamento delle armi, è vietato provare le armi sia pure per controllarne il funzionamento in bianco. Se ciò si rendesse necessario dovranno essere prese tutte le precauzioni per evitare qualsiasi incidente.

L'operazione di scaricamento dell'arma è effettuata con le modalità di cui all'art. 7 u. C.

ART. 14

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate, quelle di riserva e quelle in deposito temporaneo, prive di fondina e munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato in apposito locale.

Il numero massimo delle pistole in dotazione depositate nell'armadio metallico corazzato è di 15 unità. Diversamente dovrà essere predisposta idonea armeria.

Le munizioni non assegnate e le fondine di riserva, in dotazione al corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadio metallico, distinto da quello delle armi, di eguali caratteristiche, collocato nel locale a ciò destinato.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Comandante.

Le funzioni di sub-consegnatario possono essere delegate, con apposita disposizione di servizio, dal Comandante ad idoneo personale, onde permettere l'effettuazione delle operazioni tecniche e di assistenza; le funzioni di sub-consegnatario sono esercitate sotto la diretta responsabilità del consegnatario.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18/4/75 n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Il locale "armeria" dovrà avere le caratteristiche di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 4/3/1987 n. 145.

Il funzionamento delle armerie è disciplinato dagli articoli 14 e 15 del D.M. 4/3/1987 n. 145 al quale si fa espresso rinvio e dagli articoli che seguono.

ART. 15

COSTODIA PRESSO ABITAZIONE

Gli addetti che hanno assegnata l'arma in via continuativa, presso il proprio domicilio, hanno l'obbligo di custodire la pistola in dotazione in luogo ben sicuro e con tutte le precauzioni che ne impediscano, in misura ottimale, l'asportazione o l'impossessamento da parte di terzi e/o di familiari.

ART. 16

ARMADI METALLICI - REGISTRI

Le chiavi di accesso al locale in cui sono custoditi gli armadi metallici e le chiavi degli armadi metallici, sono conservate, durante le ore di Ufficio dal consegnatario delle armi, che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio, le chiavi sono custodite nel modo seguente:

- a) chiavi degli armadi metallici, custodite in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, nella cassaforte dell'Ufficio del Comandante;
- b) chiavi degli armadi metallici, custodite in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, nella cassaforte dell'Ufficio del Consegnatario;
- c) chiavi del proprio Ufficio, della cassaforte del proprio ufficio, e del contenitore metallico, custodite presso di se dal Comandante;
- d) chiavi della cassaforte del proprio ufficio e del contenitore metallico, custodite presso di se dal Consegnatario;
- e) copia di riserva della chiave dell'Ufficio del Comandante e degli armadi metallici, conservata in apposito contenitore metallico, a cura del Sindaco, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune;
- f) chiave dell'Ufficio del Comandante, custodita dentro la cassaforte del Consegnatario, per consentire l'accesso nell'Ufficio del Comandante al personale addetto ai servizi, connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la propria diretta responsabilità, in caso di assenza o impedimento.

Il consegnatario / subconsegnatario delle armi è dotato dei seguenti registri:

- 1) registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate e preventivamente vistate dal Questore;
- 2) registro per movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni;
- 3) registro per ispezioni settimanali e mensili;
- 4) registro per riparazioni delle armi;
- 5) registro per materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
- 6) moduli per controlli giornalieri (inizio - fine servizio) del consegnatario:

I registri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, sono composti da pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante.

ART. 17

ACCESSO AI LOCALI

L'accesso ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, al di fuori dell'orario di servizio, è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante, al consegnatario ed al subconsegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario, subconsegnatario o personale appositamente incaricato.

ART. 18

SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni.

Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

ART. 19

CONTROLLI E SORVEGLIANZA

I controlli dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito del controllo è riportato nel registro di cui all'art. 16.

Il Sindaco o l'Assessore delegato e il Comandante, dispongono visite periodiche e di controllo e di sorveglianza esterna diurna e notturna.

ART. 20

DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la necessaria diligenza:

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'art. 16, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Il sub-consegnatario collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e la esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

CAPITOLO IV

ADDESTRAMENTO – MANUTENZIONE

ART. 21

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il proprio poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi per la Polizia Municipale.

Fino alla realizzazione dello stesso, il Dirigente provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso delle qualità di Agente di P.S., alla più vicina e idonea sezione di tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28/5/81 n. 28.

E' facoltà del Dirigente competente, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Ancona.

E' facoltà degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi previa comunicazione al Comandante, al poligono di tiro di cui al primo o secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso a proprie spese.

ART. 22

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente articolo, si trovi nel territorio di altro Comune, il personale della Polizia Municipale munito di tesserino di riconoscimento e comandato, con apposito ordine di servizio, ad effettuare la esercitazione di tiro, è autorizzato a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune fino alla sezione del poligono e viceversa. L'ordine di servizio è comunicato dal Sindaco al Prefetto di Ancona ed eventualmente al Prefetto del territorio cui trovasi il poligono almeno 7 (sette) giorni prima.

ART. 23

MANUTENZIONE DELLE ARMI

Il personale della Polizia Municipale è tenuto ad effettuare la manutenzione delle armi in dotazione, come opportunamente programmato dal Comandante, così come specificato:

a) **MANUTENZIONE ORDINARIA;**

viene svolta per ripristinare lo strato di lubrificante sulle superfici metalliche accessibili senza alcuna scomposizione dell'arma;

b) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

di massima viene effettuata mensilmente, previa scomposizione ordinaria dell'arma. Consiste in un accurato lavaggio dell'arma con liquido detergente o solvente ed in una successiva lubrificazione con olio lubrificante protettivo dopo averla perfettamente asciugata;

c) **MANUTENZIONE PRIMA DEL TIRO:**

eseguita con le stesse modalità della manutenzione straordinaria di cui al punto b., curando che la canna e la camera di cartuccia siano perfettamente asciutte e che le superfici di scorrimento siano moderatamente lubrificate;

d) **MANUTENZIONE DOPO IL TIRO:**

la canna dell'arma, subito dopo il tiro, deve essere pulita con liquido detergente, asciugata perfettamente e lubrificata. Queste operazioni devono, di norma, essere ripetute per tre giorni consecutivi, e completate al quarto giorno con la manutenzione ordinaria;

e) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA TECNICA:**

è effettuata previa scomposizione straordinaria e tecnica dell'arma, ed è pertanto effettuata tramite tecnico armaiolo convenzionato.

ART. 24

MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE

L'Amministrazione provvede a fornire, a proprie spese, tutta l'attrezzatura e le materie prime necessarie per la manutenzione delle armi.

L'indicazione delle materie prime necessarie è fornita dal tecnico armaiolo convenzionato.

Le disposizioni per l'impiego delle stesse sono emanate con ordine di servizio del Comando.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

ART. 25

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7/3/86 n. 65, del D.M. 4/3/87 n. 145, della Legge 18/4/75 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con il R.D. 18/6/1931 n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 26

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a termine dell'art. 9. dello Statuto del Comune di Osimo.